

asa

ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES
VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER
ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE

Direttive Sorveglianza e garanzia della qualità Formazione periodica obbligatoria

Approvate il 24 marzo 2021 dalla Commissione di garanzia della qualità d'intesa con l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Sostituisce le direttive sorveglianza e garanzia della qualità formazione periodica obbligatoria del 21 marzo 2019

Sostituisce le direttive sorveglianza e garanzia della qualità formazione periodica obbligatoria del 21 marzo 2017

Sostituisce le direttive sorveglianza e garanzia della qualità formazione periodica obbligatoria del 5 dicembre 2014

Sostituisce le direttive per l'attribuzione dell'attestato di competenze come animatore / corsi FC del 16 ottobre 2007

Sostituisce le direttive per la formazione periodica degli animatori e delle animatrici di corsi FC del 14 maggio 2007

Sostituisce le direttive di formazione Ordinanza sull'ammissione degli autisti del 4 giugno 2008

Sostituisce le direttive d'esame OAut del 15 aprile 2009

Sostituisce le direttive corsi SDR/ADR del 25 novembre 2010

Sostituisce le direttive per il perfezionamento dei maestri conducenti del 12 agosto 2010

© Ristampa e riproduzione, anche parziali, consentite solo previa esplicita autorizzazione dell'asa. In casi di dubbio fa fede la versione tedesca delle presenti direttive. Le funzioni e le persone ivi designate sono da riferirsi a entrambi i generi.

Sommario

1. Parte generale	3
2. Direttive relative agli organizzatori di corsi di formazione periodica nel quadro della formazione in due fasi	12
3. Direttive relative agli animatori di corsi di formazione periodica	18
4. Direttive relative alla formazione periodica degli autisti	28
5. Direttive relative all'esame OAut	35
6. Direttive relative alla formazione di base e periodica concernente il trasporto di merci pericolose	42
7. Direttive relative al perfezionamento dei maestri conducenti	49

1. Parte generale

Indice

1.1	Competenza	4
1.2	Definizioni	4
1.3	Linee direttrici	4
1.4	Organizzazione	4
1.5	Informazione	5
1.6	SARI	5
1.61	Dichiarazione d'impegno	6
1.62	Registrazione e attestati di frequenza	7
1.7	Costi	8
1.8	Rimedi giuridici	8
1.9	Audit e sorveglianza degli esami	9
1.91	Mandato	9
1.92	Competenze	9
1.93	Audit	9
1.94	Sorveglianza degli esami	10

1.1 Competenza

¹ Nel quadro dell'applicazione del codice stradale, i Cantoni esercitano le funzioni di sorveglianza e i compiti in materia di garanzia della qualità riguardo ai seguenti ambiti:

- Formazione in due fasi
- Formazione periodica degli autisti (OAut)
- Formazione di base e periodica concernente il trasporto di merci pericolose su strada (ADR)
- Perfezionamento dei maestri conducenti (OMaeC)

² I Cantoni hanno delegato i compiti all'associazione dei servizi della circolazione (asa) sulla base di accordi.

1.2 Definizioni

¹ Le presenti direttive utilizzano in genere solo la forma maschile per designare le persone coinvolte. Tuttavia, laddove ciò non sia esplicitamente indicato, si intendono sempre entrambi i generi.

² I termini ricorrenti sono i seguenti:

- *Organizzatore di corsi*: centro di formazione di base e periodica, ente di formazione
- *Docente*: persona che si occupa di svolgere le unità didattiche
- *Animatore*: persona che si occupa di svolgere i corsi di formazione periodica nell'ambito della formazione in due fasi
- *Partecipante*: persona che partecipa a un corso
- *Candidato*: persona che intende superare un esame
- *Esperto d'esame*: persona che si occupa di organizzare e valutare lo svolgimento dell'esame
- *Responsabile dell'esame*: persona responsabile della pianificazione dell'esame
- *Esperto GQ*: persona incaricata di eseguire gli audit e di supervisionare l'esame
- *Attestato di frequenza*: conferma la partecipazione a un determinato corso

1.3 Linee direttrici

¹ L'asa adempie il suo mandato secondo i seguenti principi:

- Garanzia e sviluppo della qualità a servizio della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente, dei conducenti di veicoli e delle organizzazioni del mondo del lavoro
- Valutazione di domande e reclami seguendo delle procedure uniformi
- Uguaglianza giuridica e certezza del diritto
- Procedure efficaci con tempi di risposta brevi
- Cordialità e attenzione al cliente

1.4 Organizzazione

¹ Le funzioni di sorveglianza e di garanzia della qualità sono organizzate come di seguito:

- *Ufficio federale delle strade (USTRA)*: autorizzazioni dei centri di formazione per gli animatori di corsi di formazione periodica
- *Cantoni*: autorizzazioni degli organizzatori di corsi e degli animatori di corsi di formazione periodica, esami scritti OAut, delega degli esperti GQ al servizio specializzato GQ
- *Commissione di garanzia della qualità (KQS)*: gestione delle funzioni di sorveglianza, procedure di approvazione per le direttive, le basi, i concetti e l'attuazione delle strategie, elaborazione dei reclami e dei ricorsi contro le decisioni del centro amministrativo dell'asa
- *Centro amministrativo dell'asa*: valutazione delle domande, riconoscimento degli organizzatori di corsi, autorizzazione e/o registrazione di docenti, autorizzazioni di corsi, coordinazione SARI, coordinazione dei certificati di capacità, certificazioni ADR, attestazioni di formazione periodica
- *Servizio specializzato GQ*: valutazione delle domande per il riconoscimento degli organizzatori di corsi nell'ambito della formazione in due fasi, autorizzazione per l'organizzazione dei moduli preparatori relativi alla formazione degli animatori, autorizzazione dei corsi di formazione periodica per neopatentati e animatori, organizzazione, svolgimento e valutazione degli audit, sorveglianza degli esami, coordinazione degli interventi da parte degli esperti GQ, formazione di base e periodica degli esperti GQ
- *Gruppo di lavoro SDR/ADR*: sviluppo delle basi e adattamento all'ADR, approvazione delle domande d'esame
- *Commissione formazione periodica degli autisti*: partecipazione alla definizione e attuazione delle direttive e all'ottimizzazione della qualità
- *Gruppo di lavoro perfezionamento dei maestri conducenti*: partecipazione alla definizione e attuazione delle direttive, al catalogo dei temi e all'ottimizzazione della qualità

² Una volta svolti i compiti, la KQS può all'occorrenza istituire ulteriori gruppi di lavoro o sciogliere quelli già esistenti.

1.5 Informazione

¹ Per le comunicazioni informative ai gruppi destinatari dei diversi ambiti specifici l'asa impiega le seguenti pagine web:

- www.2-fasi.ch
- www.cambus.ch
- www.corsi-adr.ch
- www.perfezionamento-maestri-conducenti.ch

1.6 SARI

¹ SARI (sistema di amministrazione, registrazione e informazione) è una piattaforma in rete che consente di registrare gli organizzatori di corsi, i docenti, i corsi, i partecipanti, nonché di rilasciare gli attestati di frequenza. L'asa offre dunque agli organizzatori di corsi una soluzione semplice per gestire i corsi con interfacce verso i propri sistemi.

² I termini per la registrazione in SARI (termini SARI) sono stabiliti e pubblicati dall'asa.

1.61 Dichiarazione d'impegno

¹ Gli organizzatori di corsi stipulano un accordo con l'asa o con il servizio specializzato GQ. Firmando l'accordo gli organizzatori di corsi dichiarano di assumersi i seguenti impegni:

1.611 Obbligo di informazione

¹ Qualsiasi modifica nell'organizzazione dei corsi (organi responsabili, sede, ecc.) o nel coordinamento degli interlocutori deve essere immediatamente notificata all'asa.

1.612 Corsi

¹ L'autorizzazione è concessa ai tipi di corso che fanno riferimento a organizzatori di corsi con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. I corsi devono essere svolti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Su specifica richiesta, nella formazione in due fasi e nel perfezionamento dei maestri conducenti i corsi possono essere svolti nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.

² Tutte le modifiche del programma di corso dovranno essere immediatamente segnalate al servizio competente.

³ Se gli organizzatori di corsi utilizzano o mettono a disposizione dei veicoli, questi devono corrispondere alle prescrizioni legali, essere affidabili e adeguati ai relativi contenuti didattici.

⁴ I corsi di formazione dei diversi ambiti possono essere computati reciprocamente se il programma del corso e l'obiettivo didattico giornaliero sono del tutto identici ed entrambi i corsi sono stati inoltrati e autorizzati ciascuno separatamente per il proprio ambito. Non è tuttavia consentito svolgere dei corsi combinati per partecipanti di ambiti diversi.

1.613 Dimensione dei gruppi

¹ Si autorizzano solamente i corsi con un numero massimo di 16 partecipanti per docente. È possibile ammettere un numero superiore a 16 partecipanti solo nel caso si offrano corsi paralleli che si svolgono in locali diversi e con i propri docenti.

² I corsi di formazione complementare relativi alla formazione in due fasi devono essere svolti in gruppi da 6 a 12 partecipanti (art. 27a cpv. 2 OAC).

1.614 SARI

¹ L'organizzatore di corsi effettua tramite SARI o tramite un'apposita interfaccia la registrazione e l'aggiornamento dei corsi, l'inserimento dei partecipanti ai corsi e il rilascio degli attestati di frequenza.

² L'organizzatore di corsi si attiene ai termini stabiliti in SARI.

1.615 Garanzia della qualità

¹ L'organizzatore di corsi dispone di un sistema per la sicurezza e lo sviluppo della qualità delle sue attività. Si richiedono le seguenti prove documentate:

- un certificato valido (EduQua, SQS, ecc.) oppure
- prova documentata valida (dal 1° gennaio 2022) che certifichi i controlli di garanzia della qualità effettuati regolarmente tramite un organismo di certificazione riconosciuto (p. es. servizio specializzato GQ).

² L'organizzatore di corsi consente agli esperti GQ di svolgere degli audit senza preavviso e assicura loro l'accesso alle infrastrutture durante i corsi.

³ Su richiesta, l'organizzatore di corsi presenta agli esperti GQ i relativi certificati di garanzia della qualità oppure, qualora impieghi un proprio sistema di garanzia della qualità, anche i documenti che certificano la garanzia della qualità interna.

⁴ Se l'organizzatore di corsi rileva dei difetti che riguardano le infrastrutture o lo svolgimento dei corsi è tenuto a risolverli subito.

⁵ L'organizzatore di corsi deve segnalare immediatamente al servizio specializzato GQ i casi di lesioni corporali e danni materiali legati allo svolgimento del corso (copia del rapporto di polizia o modulo di notifica dell'infortunio).

1.62 Registrazione e attestati di frequenza

1.621 Registrazione dei corsi

¹ I corsi devono essere registrati in SARI prima del loro svolgimento ed entro il termine ivi stabilito.

² In via eccezionale e previa valida motivazione è possibile registrare i corsi prima del loro svolgimento anche dopo la scadenza del termine previsto in SARI. La richiesta soggetta a spese deve essere inoltrata con il relativo modulo di domanda.

³ I corsi che non possono essere svolti devono essere annullati in SARI prima della data del loro inizio ed entro il termine stabilito dall'asa e, allo stesso tempo, comunicati al servizio specializzato GQ.

1.622 Registrazione dei partecipanti

¹ L'organizzatore di corsi registra i partecipanti in SARI.

² Per effettuare la registrazione occorre indicare la data di nascita e il numero della licenza di condurre o della licenza in prova del partecipante. SARI completa le informazioni con i dati rilevati dai servizi della circolazione nel registro delle autorizzazioni a condurre (FABER).

1.623 *Elenchi partecipanti*

¹ I corsi di formazione periodica devono tenere degli elenchi dei partecipanti. I partecipanti firmano l'elenco all'inizio del corso e una seconda volta alla fine del suo svolgimento (vedi modello in SARI).

² L'organizzatore di corsi è tenuto a segnalare eventuali eccezioni all'asa che, a sua volta, provvederà a confermare la segnalazione e a inoltrarla al servizio specializzato GQ.

³ L'utilizzo di elenchi digitali è consentito solo se precedentemente approvato dall'asa.

1.624 *Attestati di frequenza*

¹ L'organizzatore di corsi conferma al partecipante la frequenza al corso.

² Gli organizzatori di corsi possono ordinare la quantità occorrente di attestati di frequenza in anticipo tramite SARI.

³ È possibile attivare, stampare e consegnare gli attestati di frequenza ai partecipanti tramite SARI solo a partire dal primo giorno di corso.

⁴ I partecipanti ai corsi di formazione periodica ricevono un attestato con l'indicazione del corso frequentato.

1.625 *Registrazione in SARI dei corsi frequentati*

¹ I dati dei corsi frequentati rimangono registrati in SARI. Nel caso un partecipante perdesse il suo attestato di frequenza, è possibile richiederne una copia stampata all'organizzatore di corsi.

1.7 **Costi**

¹ L'asa e il servizio specializzato GQ possono fatturare, secondo il principio di causalità, i costi insorti sia per i compiti loro affidati nel quadro della garanzia della qualità sia per il rilascio di licenze, attestati o prove documentate.

² L'elaborazione delle domande prevede che i costi vengano fatturati anche se non è possibile rilasciare un riconoscimento o un'autorizzazione.

³ Gli importi vengono fissati dall'asa e pubblicati online.

⁴ Il mancato pagamento di tali importi, dopo un avvenuto richiamo, può comportare il blocco dei servizi SARI oppure la revoca dell'autorizzazione inoltrata su richiesta dell'asa al Cantone competente, in conformità all'art. 16 cpv. 1 LCStr.

1.8 **Rimedi giuridici**

¹ I reclami e i ricorsi circa le decisioni prese dal centro amministrativo dell'asa o dal servizio GQ e che si riferiscono a esami non superati sono da sottoporre alla KQS.

² Nel caso di procedura di reclamo contro le decisioni della KQS si applica il diritto cantonale.

1.9 Audit e sorveglianza degli esami

1.91 Mandato

¹ Le funzioni di sorveglianza affidate all'asa su mandato dei Cantoni comprendono:

- gli audit o l'ispezione dei corsi da parte degli esperti GQ
- la sorveglianza degli esami

² Nel quadro degli audit vengono verificati i seguenti elementi:

- il rispetto dei parametri richiesti per il riconoscimento come organizzatore di corsi (idoneità del locale e dei piazzali di esercitazione)
- lo svolgimento dei corsi in conformità all'autorizzazione concessa
- l'attività dei docenti

³ I seguenti esami sono soggetti alla sorveglianza:

- gli esami degli animatori relativi ai corsi di formazione periodica
- gli esami OAut (orale, parte generale pratica)
- gli esami per l'ottenimento della certificazione ADR nel quadro degli audit di corsi

1.92 Competenze

¹ Le competenze sono suddivise come di seguito:

- *Comitato dell'asa*: approvazione delle convenzioni sulle prestazioni, approvazione del concetto GQ con gli standard e le direttive
- *KQS*: sviluppo del concetto GQ, definizione degli standard e delle direttive, elaborazione dei reclami e dei ricorsi, approvazione di processi, liste di controllo e descrittivi degli obblighi
- *Servizio specializzato GQ*: elaborazione di processi, rapporti, liste di controllo e descrittivi degli obblighi, pianificazione degli audit e sorveglianza degli esami, valutazione di rapporti e liste di controllo, reclutamento, formazione di base e periodica, pianificazione degli interventi degli esperti GQ

1.93 Audit

1.931 Pianificazione

¹ Gli organizzatori di corsi vengono ispezionati a cadenza regolare. Gli audit possono essere disposti anche per un motivo specifico. Solitamente vengono effettuati senza preavviso.

² Per lo svolgimento di un audit di regola vengono incaricati due esperti GQ.

³ Per la pianificazione tempestiva degli audit è opportuno che gli organizzatori di corsi:

- registrino i corsi in SARI entro i termini stabiliti e
- nel caso di annullamento di un corso informino il servizio specializzato GQ nel rispetto dei termini previsti in SARI.

⁴ Se un corso è stato annullato senza che il servizio specializzato GQ sia stato debitamente informato, e quindi gli esperti GQ si presentano invano a un audit, l'organizzatore di corsi dovrà farsi carico dei costi (indennità e spese degli esperti GQ).

⁵ Gli audit di corsi SDR/ADR svolti presso l'esercito vengono organizzati in collaborazione con i centri di formazione periodica dell'esercito tramite l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito.

1.932 *Procedura*

¹ Generalmente gli esperti GQ si presentano sul posto prima dell'inizio di un corso o di una parte di programma informando il docente responsabile circa il loro mandato. Gli esperti GQ beneficiano in qualsiasi momento del libero accesso a tutti i locali e a tutti i piazzali di esercitazione.

² Gli esperti GQ supervisionano il corso o una parte di esso. Non intervengono nel suo svolgimento, eccetto il caso in cui la sicurezza delle persone venisse minacciata.

³ Gli esperti GQ valutano i corsi in base a una lista di controllo. Se il risultato non soddisfa tutti i requisiti, provvedono a inserire le apposite osservazioni nella griglia di valutazione.

⁴ Per ovviare alle carenze, gli esperti GQ possono stabilire delle condizioni che gli organizzatori di corsi sono tenuti a soddisfare entro dei termini realistici. Nel caso di decisioni critiche è opportuno informare prima il servizio specializzato GQ.

⁵ Alla fine del corso il docente responsabile viene informato circa la valutazione, le osservazioni e gli eventuali oneri. Il rapporto di ispezione deve essere sottoscritto dagli esperti GQ congiuntamente al docente. Una copia del rapporto di ispezione dell'audit va trasmessa all'organizzatore di corsi.

1.94 **Sorveglianza degli esami**

1.941 *Pianificazione*

¹ Gli organizzatori degli esami comunicano le date d'esame al centro specializzato GQ al più tardi 45 giorni prima dello svolgimento degli stessi. Sono altresì tenuti a comunicare i programmi d'esame per tempo al servizio specializzato GQ.

² La sorveglianza degli esami per l'ottenimento di una certificazione ADR avviene nel quadro degli audit, come stabilito alla cifra 1.93.

1.942 *Svolgimento*

¹ Dopo avere accolto i candidati, il responsabile dell'esame presenta gli esperti GQ esponendo i loro compiti.

² Senza seguire un ordine preciso gli esperti GQ si soffermano sui candidati che affrontano le singole componenti dell'esame.

³ Gli esperti GQ valutano l'insieme dell'esame in base a una lista di controllo. Eventuali irregolarità devono essere registrate in forma scritta nella lista.

⁴ Gli esperti GQ accolgono i reclami dei candidati che, dopo essersi rivolti al responsabile in merito allo svolgimento dell'esame, non sono comunque d'accordo con la soluzione proposta. Gli esperti GQ discutono con il responsabile dell'esame circa l'ulteriore modo di procedere.

⁵ Gli esperti GQ non accettano reclami in merito ai risultati d'esame. Se richiesto dai candidati, possono comunque dare indicazioni sull'ulteriore procedura da seguire.

⁶ Gli esperti GQ assistono alle delibere della commissione scrutinatrice senza intervenire nella valutazione finale degli esami.

⁷ Alla fine dell'esame gli esperti GQ informano il responsabile dell'esame circa la valutazione, le osservazioni e gli eventuali oneri. Il rapporto di ispezione va sottoscritto dagli esperti GQ congiuntamente al docente responsabile. Una copia del rapporto va trasmessa al centro di formazione o al servizio di coordinazione dei centri d'esame.

⁸ Le disposizioni specifiche relative alla sorveglianza degli esami per gli animatori di corsi di formazione periodica sono descritte nel capitolo 3.

2. Direttive relative agli organizzatori di corsi di formazione periodica nel quadro della formazione in due fasi

Indice

2.1	Basi giuridiche	13
2.2	Autorizzazione per gli organizzatori di corsi	13
2.21	Criteri di autorizzazione	13
2.22	Infrastruttura, impianto	14
2.23	Procedura di riconoscimento	16
2.24	Durata di validità del riconoscimento	16
2.3	Svolgimento dei corsi di formazione periodica	16
2.31	Condizioni quadro	16
2.32	Organizzazione del corso	17

2.1 Basi giuridiche

¹ Art. 27a-g dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 2004, modificata il 14 dicembre 2018.

² Istruzioni dell'USTRA del 18 ottobre 2019 concernenti la formazione in due fasi.

³ Accordo dei servizi della circolazione cantonali con l'asa sulla delega di compiti nell'ambito della formazione in due fasi del 16 gennaio 2008.

2.2 Autorizzazione per gli organizzatori di corsi

¹ Per poter svolgere dei corsi di formazione periodica, gli organizzatori di corsi devono ottenere il relativo riconoscimento, rilasciato dall'autorità competente del Cantone di stanza su richiesta del servizio specializzato GQ.

² La domanda deve essere inoltrata all'asa corredata delle prove documentate di cui l'allegato 1 delle suddette istruzioni.

2.21 Criteri di autorizzazione

¹ Per ottenere l'autorizzazione gli organizzatori di corsi di formazione periodica devono adempire i seguenti requisiti:

2.211 *Organizzazione*

¹ L'organizzatore di corsi garantisce la corretta gestione della propria attività. Si richiedono le seguenti prove documentate:

- organo responsabile (p. es. estratto dal registro di commercio, statuto, contratto sociale)
- gestione e amministrazione (organigramma)
- assicurazione dell'organizzatore o assicurazione di responsabilità civile per imprese con una copertura minima di 5 mio. di franchi (copia della polizza)

² Oltre all'assicurazione dell'organizzatore o all'assicurazione di responsabilità civile per imprese, l'organizzatore di corsi dispone di un'assicurazione casco totale per i veicoli dei partecipanti ai corsi (copia della polizza).

2.212 *Animatori*

¹ L'organizzatore di corsi è in grado di comprovare l'impiego di almeno quattro animatori. La domanda deve essere corredata di:

- copie delle autorizzazioni rilasciate dal Cantone di domicilio degli animatori
- copie della LCC per la prova documentata di maestro conducente per motoveicoli, nel caso vengano offerti dei corsi di formazione periodica per conducenti di motoveicoli

2.22 Infrastruttura, impianto

¹ L'infrastruttura comprende i locali dei corsi e i piazzali di esercitazione. L'intero impianto deve formare un'unità che presenti delle distanze ragionevoli per gli spostamenti tra i locali dei corsi e i piazzali di esercitazione.

² Il piazzale di esercitazione deve consentire sia lo svolgimento sicuro della formazione periodica sia il raggiungimento dell'obiettivo. Pertanto, occorre che la piazza sia chiusa e protetta verso l'esterno.

³ L'impianto garantisce un collegamento agevole ed è facile da trovare. L'organizzatore di corso è disponibile telefonicamente almeno fino all'inizio del corso.

2.221 *Locale del corso*

¹ I requisiti minimi per le dimensioni del locale del corso sono i seguenti:

- all'incirca 2 m² di superficie di lavoro per partecipante
- all'incirca 8 m² di superficie di lavoro per l'animatore e per il materiale didattico

² Il locale del corso non è uno spazio abitativo. Dispone di un proprio ingresso che non funge da zona di passaggio. Vigè il divieto di fumo. Inoltre, il locale è protetto dai fattori di disturbo quali il rumore, la polvere e gli odori. Presenta una buona illuminazione ed è possibile arieggiarlo e riscaldarlo adeguatamente. Se il locale fa parte di un ristorante o di una struttura alberghiera non deve sussistere l'obbligo della consumazione.

³ La partecipazione al corso è possibile da qualsiasi postazione allo stesso modo e senza impedimenti. Tutti i posti sono dotati di una sedia con schienale. Ai partecipanti viene messo a disposizione un apposito sottomano. I posti a sedere possono essere disposti diversamente a seconda del metodo didattico applicato.

⁴ Al fine di garantire uno svolgimento adeguato della didattica, l'animatore può usufruire del materiale e delle attrezzature comuni.

2.222 *Locali annessi*

¹ L'impianto dispone di locali per la pausa in cui i partecipanti possono sostare e ristorarsi.

² Nello spazio adibito a guardaroba i partecipanti possono depositare gli abiti e altri effetti personali.

³ All'interno dell'impianto o nelle immediate vicinanze esiste uno spazio appropriato che fornisce cibo e bibite.

2.223 *Piazzale di esercitazione*

¹ La disposizione e l'allestimento dei piazzali di esercitazione consentono lo svolgimento sicuro e regolare dei corsi di formazione periodica.

² L'area d'azione è lunga almeno 40 m e larga 8 m. Lo spazio aperto adiacente è lungo almeno 20 m e largo 8 m. L'arco previsto per la guida in curva dispone di un raggio esterno di almeno 15 m ed è dotato di una superficie scorrevole. Le dimensioni del piazzale di esercitazione consentono di arrivare all'area d'azione a una velocità stabilizzata di 50 km/h.

³ L'area d'azione come anche la zona curva devono essere equipaggiate di un sistema d'irrigazione. Alla fine del percorso e in un punto ben visibile per i partecipanti, l'impianto deve prevedere l'indicazione del sistema di rilevamento della velocità.

⁴ Lo spazio aperto e l'area di sicurezza della zona curva devono essere liberi da ostacoli (cespugli, corsi d'acqua, muri, pendii, ecc.).

⁵ A seconda del rivestimento della carreggiata come anche della pendenza longitudinale e trasversale dell'impianto si devono prevedere delle zone cuscinetto (p. es. letto di ghiaia, pista d'arrivo leggermente ascendente, pila di pneumatici).

⁶ Il piazzale di esercitazione deve prevedere una zona di riparo dalle intemperie a disposizione dei partecipanti non coinvolti negli esercizi.

⁷ I piazzali di esercitazione previsti per più gruppi devono assicurare delle distanze di sicurezza adeguate che consentano di svolgere gli esercizi di guida in sicurezza e al contempo di lavorare senza intralciarsi.

2.224 *Sicurezza*

¹ L'impianto è protetto dall'accesso di persone non autorizzate. Recinzioni e barriere impediscono inoltre l'ingresso involontario di passanti o di animali di grande taglia.

² All'occorrenza, un'apposita recinzione evita che durante lo svolgimento dei corsi vi siano delle distrazioni dovute al traffico o a eventi nelle immediate vicinanze.

³ Un apposito piano di emergenza assicura un primo soccorso efficace sia all'interno dell'impianto sia durante la guida nel traffico. All'interno dell'impianto occorre posizionare degli estintori a portata di mano. Il sistema di allarme è assicurato.

2.225 *Ausili tecnici*

¹ Il piazzale di esercitazione dispone di ausili quali il metro a nastro, i coni stradali o diversi strumenti didattici (lavagne, modelli, gessi) ed è adeguatamente allestito per consentire agli animatori di comunicare con i partecipanti (ricetrasmittenti).

² L'impiego di simulatori di guida viene autorizzato dal servizio specializzato GQ qualora si possa comprovare che i simulatori sono in grado di trasmettere i contenuti didattici e di raggiungere gli obiettivi posti dalla formazione periodica.

2.226 *Veicoli*

¹ Durante i corsi di formazione periodica il partecipante utilizza di norma il proprio veicolo.

² L'organizzatore di corsi può mettere dei veicoli a disposizione dei partecipanti.

2.23 **Procedura di riconoscimento**

¹ La procedura per il riconoscimento di organizzatore di corsi FC si svolge come di seguito:

- L'organizzatore di corsi presenta all'asa una domanda scritta per il riconoscimento (inclusi gli allegati). I piazzali di esercitazione devono essere documentati minuziosamente con dei piani che ne calcolano le dimensioni precise. Eventualmente si possono aggiungere anche degli schizzi e delle relative foto.
- L'asa conferma per iscritto la ricezione della domanda e verifica la completezza della documentazione.
- Il contenuto della domanda viene esaminato a fondo. Se in base alla documentazione inoltrata l'impianto soddisfa i requisiti richiesti, gli esperti GQ effettuano un primo sopralluogo.
- Il servizio specializzato GQ informa il richiedente circa i requisiti non soddisfatti e, eventualmente, fissa un termine entro il quale devono essere apportati i miglioramenti.
- Il servizio specializzato GQ richiede al Cantone di stanza di autorizzare la domanda per il riconoscimento di organizzatore di corsi FC.
- L'asa crea un account utente in SARI e pubblica l'indirizzo degli organizzatori di corsi FC alla pagina www.2-fasi.ch.

2.24 **Durata di validità del riconoscimento**

¹ Il riconoscimento viene rilasciato a tempo indeterminato.

² Nel caso di dubbi sulla corretta gestione dell'attività e sullo svolgimento dei corsi, l'asa può in qualsiasi momento predisporre una verifica sul posto. Se le condizioni richieste non sono più soddisfatte, la KQS ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

2.3 **Svolgimento dei corsi di formazione periodica**

2.31 **Condizioni quadro**

¹ La formazione complementare (FC) comprende un'unica giornata di 7 ore di formazione pura senza pause (art. 27a cpv. 1 OAC). I corsi FC non possono iniziare né prima delle 06:00 né dopo le 11.00.

² Il fattore sicurezza è una priorità assoluta durante i corsi FC, e il lasso di tempo a inizio della giornata FC intende sostenere tale principio. I conducenti e gli animatori devono potere partecipare alla giornata FC rilassati e con la dovuta concentrazione. Non si intende dunque sostenere lavori precedentemente svolti.

³ I corsi FC si svolgono in gruppi da 6 a 12 partecipanti (art. 27a cpv. 2 OAC). In deroga all'art. 27a cpv. 2 OAC, in casi eccezionali ai corsi FC per motociclisti possono partecipare anche meno di 6 persone, mantenendo comunque la soglia minima di almeno 3 partecipanti.

⁴ Ogni gruppo è assistito dal numero di animatori necessario allo svolgimento sicuro della formazione complementare e alla realizzazione degli obiettivi prefissati (art. 27a cpv. 3 OAC).

2.32 Organizzazione del corso

¹ Lo svolgimento della giornata di corso avviene in conformità al programma quadro esposto nell'allegato 2 delle istruzioni.

² Gli organizzatori di corsi sottopongono i programmi dettagliati dei corsi al vaglio del servizio specializzato GQ.

3. Direttive relative agli animatori di corsi di formazione periodica

Indice

3.1	Basi giuridiche	19
3.2	Centri di formazione per animatori	19
3.3	Ammissione alla formazione	19
3.31	Verifica preliminare delle condizioni di ammissione	19
3.32	Test di idoneità sociopedagogica (TISP)	20
3.4	Formazione	20
3.41	Durata	20
3.42	Moduli preparatori	20
3.43	Modulo principale	20
3.5	Esame per l'ottenimento dell'attestato di competenze	21
3.51	Organizzazione dell'esame	21
3.52	Requisiti per l'esame	22
3.53	Svolgimento dell'esame	23
3.54	Valutazione dell'esame	24
3.55	Procedura di autorizzazione	24
3.6	Formazione periodica degli animatori	24
3.61	Obiettivi della formazione periodica	24
3.62	Contenuti della formazione periodica	25
3.63	Organizzatori di corsi	25
3.64	Docenti	25
3.65	Autorizzazione dei corsi	26
3.66	Rinnovo dell'attestato di competenze	27

3.1 Basi giuridiche

¹ Art. 64 a-f dell'Ordinanza del 27 ottobre 2004 sull'ammissione alla circolazione, modificata il 14 dicembre 2018

² Istruzioni dell'USTRA del 18 ottobre 2019 concernenti la formazione in due fasi

³ Accordo dei servizi della circolazione cantonali con l'asa sulla delega di compiti nell'ambito della formazione in due fasi del 16 gennaio 2008

3.2 Centri di formazione per animatori

¹ La formazione degli animatori avviene, come stabilito nell'art. 64f OAC, presso i centri di formazione autorizzati dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

² La procedura di riconoscimento viene effettuata dal servizio specializzato GQ su mandato dell'USTRA, analogamente all'autorizzazione degli organizzatori di corsi nella formazione in due fasi.

³ I moduli preparatori (cfr. 3.42) possono essere frequentati presso gli organizzatori di corsi specializzati nell'ambito in questione.

3.3 Ammissione alla formazione

3.31 Verifica preliminare delle condizioni di ammissione

¹ La verifica preliminare delle condizioni di ammissione per la formazione degli animatori è affidata al centro di formazione, in conformità all'articolo 64b cpv. 2 e 3 OAC.

² La decisione se tenere conto delle conoscenze anteriori ossia la dispensa dalla frequenza di moduli preparatori spetta ai Cantoni (art. 27g cpv. 1 let. c e art. 64c cpv. 2 OAC)

³ La verifica delle formazioni equivalenti riconosciute al fine di computare le conoscenze anteriori avviene secondo le stesse modalità previste per la formazione professionale

- come riconoscimento collettivo di prestazioni formative o titoli di studio definiti oppure
- come convalida di singole prestazioni formative da parte del centro di formazione.

⁴ Se la verifica per l'equivalenza ha dato esito negativo è possibile inoltrare una domanda motivata scritta alla KQS e richiedere una nuova valutazione da parte del centro amministrativo dell'asa. Quest'ultima, dopo essersi consultata con il relativo centro di formazione, vaglia i presupposti e presenta domanda alla KQS.

3.32 Test di idoneità sociopedagogica (TISP)

¹ In conformità all'articolo 64b cpv. 3, let. e OAC, per essere ammessi alla formazione i candidati devono sostenere un test di ammissione che confermi la loro idoneità sociopedagogica per l'attività di animatore.

² Il TISP è un test sviluppato e validato in base a metodi scientifici che valuta se il candidato dispone delle competenze necessarie all'attività di moderatore o se può acquisirle nel corso della formazione. A questo scopo i candidati compilano un test a risposta multipla al computer.

³ I candidati si iscrivono al TISP presso il servizio specializzato GQ. Quest'ultimo può organizzare il test singolarmente o in gruppi. I costi sono a carico del candidato.

⁴ L'esito del test viene comunicato con una breve relazione che include un profilo della personalità del candidato.

⁵ Il test superato ha una validità di tre anni nei quali può essere presentato per l'ammissione alla formazione di animatore. Alla scadenza di questo termine il test deve essere ripetuto a proprie spese.

⁶ Se l'esito del test è negativo, il candidato può ripetere il TISP inoltrando una domanda motivata scritta alla commissione KQS, al più presto un anno dopo il primo test.

3.4 Formazione

3.41 Durata

¹ La formazione per diventare animatore dura complessivamente 16 giorni ed è composta da:

- tre moduli preparatori (durata: 3 giorni ciascuno)
- un modulo principale (durata: 7 giorni)

² La formazione viene completata durante una giornata supplementare che prevede un esame per ottenere l'attestato di competenze.

3.42 Moduli preparatori

¹ Nei tre moduli preparatori si acquisiscono le competenze di base necessari alla formazione come animatore.

² I tre moduli preparatori devono essere conseguiti prima del modulo principale.

³ I moduli preparatori vengono forniti dai centri di formazione riconosciuti o dagli organizzatori di corsi specializzati nell'ambito richiesto. Un elenco di questi organizzatori di corsi è pubblicato alla pagina www.2-fasi.ch.

⁴ I contenuti dei moduli preparatori sono descritti alla cifra 3.1.3 delle istruzioni.

3.43 Modulo principale

¹ Il modulo principale viene messo a disposizione degli animatori dai centri di formazione.

² I contenuti delle 7 giornate di corso relative al modulo principale sono delineate nell'allegato 3 delle istruzioni.

3.5 Esame per l'ottenimento dell'attestato di competenze

¹ Questa direttiva descrive l'attuazione dell'art. 64d OAC per l'ottenimento dell'attestato di competenze, che autorizza il titolare a svolgere i corsi di formazione periodica nel quadro della formazione in due fasi.

3.51 Organizzazione dell'esame

¹ Gli esami vengono svolti dai centri di formazione riconosciuti dall'USTRA sotto la sorveglianza dei Cantoni (art. 27g cpv. 1 let. d OAC).

² La pubblicazione dell'esame e la procedura d'iscrizione compete al centro di formazione. Quest'ultimo convoca i candidati dopo l'approvazione della procedura d'esame.

3.511 Varianti d'esame

¹ Sono possibili due varianti d'esame:

Variante 1:

- esame scritto
- due elementi di moderazione
- colloquio di valutazione inerente a uno degli elementi di moderazione

Variante 2:

- diario di apprendimento o relazione sullo stage (inoltrati e valutati prima della giornata d'esame) e, all'esame, colloquio di approfondimento
- due elementi di moderazione
- colloquio di valutazione inerente a uno degli elementi di moderazione

3.512 Approvazione della procedura d'esame

¹ La domanda di approvazione della procedura d'esame deve essere inoltrata per iscritto al servizio specializzato GQ al più tardi otto settimane prima della data dell'esame, corredata dei seguenti documenti:

- pianificazione dell'esame: luogo, data, orari, responsabilità
- elenco dei partecipanti con le date dell'ammissione cantonale al modulo principale
- elenco degli esperti d'esame
- componenti dell'esame compresi i contenuti, la forma dell'esame e il livello tassonomico (cfr. 3.53 cpv. 3) degli obiettivi didattici esaminati
- domande relative all'esame scritto incluse le soluzioni e la griglia valutativa.

² Il servizio specializzato GQ approva la procedura d'esame almeno 4 settimane prima della data dell'esame.

³ In base all'elenco dei nomi il servizio specializzato GQ fattura la tassa d'esame al relativo centro di formazione.

3.513 *Ammissione all'esame*

¹ Sono ammessi agli esami i candidati in possesso

- di un'ammissione alla formazione come animatore di corsi di formazione periodica rilasciata dal Cantone di domicilio e
- di una prova documentata della frequenza del modulo principale.

² Gli esperti d'esame non possono lo stesso giorno o comunque nel quadro dell'esame in questione essere anche candidati.

3.514 *Assenza all'esame*

¹ Sono considerate ragioni valide per l'assenza all'esame

- la malattia, l'infortunio o la maternità,
- il servizio militare, il servizio di protezione civile o il servizio civile non previsti,
- il decesso di un congiunto.

² Il ritiro dall'esame deve essere comunicato immediatamente al servizio specializzato GQ telefonicamente o per posta elettronica. Le prove documentate sono da inoltrare in un secondo momento. Se ciò non avviene, si provvede a fatturare l'intera tassa d'esame.

3.515 *Esclusione dall'esame*

¹ La frode, l'uso di materiale non autorizzato e la violazione della disciplina d'esame possono comportare l'immediata esclusione dall'esame.

² La decisione spetta alla agli esperti d'esame. La KQS viene informata sull'esclusione. L'esame può essere ripetuto.

3.52 **Requisiti per l'esame**

¹ La base delle materie d'esame è costituita dall'art. 64c cpv. 1 OAC, dall'allegato 3 delle istruzioni e dal programma quadro per la formazione di animatori della formazione in due fasi svolta dai centri di formazione riconosciuti.

² Ogni candidato deve superare quattro componenti dell'esame (E1-E15).

³ Le singole componenti dell'esame devono contenere almeno tre livelli tassonomici o gradi di difficoltà:

- *obiettivi didattici di tipo cognitivo*: C1 (conoscenza), C2 (comprensione), C3 (applicazione), C4 (analisi), C5 (sintesi), C6 (valutazione)
- *obiettivi didattici di tipo emotivo/motivazionale*: A1 (interesse), A2 (motivazione), A3 (sensibilità), A4 (apertura), A5 (discernimento), A6 (cambiamento)

⁴ Il candidato deve superare almeno una componente dell'esame che presenti un grado di difficoltà C/A4 o maggiore.

3.521 *Esame scritto*

¹ L'esame scritto può essere svolto come test delle conoscenze acquisite oppure come prova globale della formazione e delle prestazioni.

² L'esame scritto può svolgersi nelle seguenti varianti:

- E1: test delle conoscenze acquisite con domande relative al codice della strada (p. es. CUT) e ai contenuti trattati nel corso di formazione periodica (grado di difficoltà C1+2)
- E2: tema su uno dei contenuti trattati nel corso di formazione periodica (C3)
- E3: studio di un caso in materia di psicologia di sviluppo dei neopatentati (C3)

³ Si accettano le seguenti prove di formazione e prestazioni (C6):

- E4: il diario di apprendimento sul modulo principale
- E5: la relazione e la riflessione con colloquio di approfondimento sugli eventuali stage svolti come animatore prima dell'esame

3.522 *Esame pratico*

¹ L'esame pratico comprende la moderazione dei contenuti acquisiti durante il corso FC. Ne conseguono le seguenti componenti dell'esame:

- E9: moderazione del modulo «introduzione» (C/A3)
- E10: moderazione del modulo «frenata» (C/A3)
- E11: moderazione del modulo «ambiente» (C/A3)
- E12: moderazione del modulo «distanza di sicurezza» (C/A3)
- E13: moderazione del modulo «curve» (C/A3)
- E14: moderazione del modulo «fonti di distrazione» (C/A3)
- E15: moderazione del modulo «colloquio finale» (C/A3)

3.523 *Esame orale*

¹ L'esame orale si svolge sotto forma di un colloquio specialistico condotto dagli esperti d'esame, al quale possono partecipare anche gli esperti GQ. I seguenti ambiti tematici possono essere esaminati durante un colloquio anche in forma combinata:

- E4/5: colloquio di approfondimento in base al lavoro scritto con particolare attenzione all'applicazione delle conoscenze acquisite durante l'attività come animatore (C/A4-6)
- E15: colloquio di valutazione inerente a una componente dell'esame pratico, in particolare riguardo alla moderazione e comunicazione con i partecipanti (C/A4-6)

3.53 Svolgimento dell'esame

¹ L'esame dura una giornata. L'organizzazione di singole componenti dell'esame sottostà alla responsabilità dei centri di formazione. Le componenti scritte dell'esame possono essere inoltrate il giorno prima dell'esame. I centri di formazione fissano le modalità dettagliate nel quadro della pianificazione dell'esame.

² Qualora si disponga di un certificato scritto rilasciato dal centro di formazione che comprovi il «superamento» della prova di formazione e di prestazioni, il giorno dell'esame si dovranno svolgere solo tre componenti dell'esame.

³ Le componenti dell'esame vengono attribuite dal centro di formazione sulla base di un sorteggio che avviene in presenza degli esperti GQ, al più presto 45 minuti prima dell'inizio dell'esame.

⁴ L'esame viene svolto da almeno due esperti d'esame.

⁵ Gli esami pratici si svolgono ciascuno con un gruppo di neopatentati. I candidati all'esame con un'esperienza pratica comprovata, oltre all'esame scritto, possono integrare le componenti pratiche dell'esame in una giornata di corso da loro moderata.

3.54 Valutazione dell'esame

¹ Per le componenti orali e pratiche dell'esame occorre utilizzare gli schemi di valutazione approvati dalla KQS.

² Una volta che tutte le componenti dell'esame risultano superate e l'esito confermato, l'esame, in vista dell'ottenimento dell'attestato di competenze, viene considerato superato.

³ Nel caso in cui l'esame non venisse superato, oltre alla notifica scritta dell'esito vengono allegati anche i rimedi giuridici. Si segnalano altresì le componenti dell'esame che devono essere ripetute. Il servizio specializzato GQ viene informato al riguardo con una copia della suddetta comunicazione.

⁴ Le componenti dell'esame che non sono state superate possono essere ripetute nel contesto di un esame supplementare. Se l'esame non viene superato nemmeno al secondo tentativo, il candidato perde il diritto a svolgere un esame supplementare ed è tenuto ad assolvere una seconda volta il modulo principale, prima di poter essere ammesso a un terzo e ultimo esame.

⁵ L'eventuale riscontro di irregolarità circa lo svolgimento dell'esame deve essere immediatamente comunicato agli esperti GQ.

⁶ Dopo la presa in visione degli esiti, gli eventuali reclami circa la valutazione dell'esame sono da inoltrare con domanda motivata, entro 14 giorni dall'esame, al servizio specializzato GQ, all'attenzione della KQS. Quest'ultima provvederà a comunicare la sua decisione al reclamante e all'autorità competente del Cantone di domicilio. Per la successiva procedura di reclamo si applica il diritto cantonale.

3.55 Procedura di autorizzazione

¹ A scrutinio avvenuto il centro di formazione comunica ai candidati gli esiti dell'esame in forma di risultato complessivo. Allo stesso tempo li inoltra al servizio specializzato GQ, che a sua volta provvede a informare i rispettivi Cantoni di domicilio.

² L'autorità competente del Cantone di domicilio rilascia l'attestato di competenze come animatore della validità di 3 anni. Il Cantone stabilisce la tassa per il rilascio dell'attestato di competenze.

3.6 Formazione periodica degli animatori

3.61 Obiettivi della formazione periodica

¹ L'obiettivo della formazione periodica per animatori è di incitarli a discutere della loro esperienza pratica con degli specialisti, a risolvere eventuali lacune nell'esercizio pratico, ad approfondire le conoscenze specialistiche, a trasmettere conoscenze e obiettivi nuovi e, in particolare, a riflettere regolarmente sulla propria attività di animatore.

3.62 Contenuti della formazione periodica

¹ Gli ambiti tematici della formazione periodica per animatori costituiscono i contenuti da trasmettere durante il corso FC assieme a questioni didattico-pedagogiche, soprattutto riguardo alla moderazione e ai vari problemi connessi. Al riguardo l'asa fornisce un catalogo dei temi.

² Ulteriori esigenze provenienti dalle organizzazioni del mondo del lavoro circa la formazione periodica vengono inserite nel catalogo dei temi di comune accordo.

³ Su mandato degli organizzatori di corsi e in base agli sviluppi attuali, ai riscontri pratici o alle analisi condotte dalla garanzia della qualità, la KQS ha la facoltà di prescrivere i contenuti dei corsi in maniera vincolante e, all'occorrenza, stabilire una distinzione tra materie obbligatorie e facoltative.

⁴ I convegni specialistici e di scambio possono essere riconosciuti come formazione periodica, se sono organizzati da uno o più centri di formazione di comune accordo con il servizio specializzato GQ, e se riguardano gli ambiti specialistici definiti nel capoverso 1. Non vengono tuttavia computati i convegni di scambio che gli organizzatori di corsi svolgono al proprio interno.

3.63 Organizzatori di corsi

¹ La formazione periodica per animatori può essere fornita da organizzatori di corsi attivi nella formazione in due fasi che dispongano di un'autorizzazione rilasciata dall'USTRA oppure da organizzatori di corsi che siano già stati riconosciuti dall'asa.

² Gli organizzatori di corsi di formazione periodica per animatori già riconosciuti dall'asa necessitano di un'autorizzazione rilasciata dall'asa su mandato delle autorità competenti dei Cantoni di stanza.

³ La KQS ha la facoltà di autorizzare altre organizzazioni allo svolgimento di formazioni periodiche purché dispongano di autorizzazioni appropriate (p. es. scuole professionali per maestri conducenti) o di requisiti analoghi.

3.64 Docenti

¹ I docenti dei corsi di formazione periodica o svolgono attività presso i relativi centri di formazione oppure devono attestare la loro esperienza nella formazione degli adulti (p. es. FSEA) e, dunque, apportare le competenze specialistiche richieste per impartire i contenuti dei corsi.

² I docenti a loro volta attivi come animatori sono tenuti ad assolvere la formazione periodica in un altro centro di formazione. La KQS esamina le domande motivate per le formazioni periodiche presso istituzioni che sebbene non siano riconosciute come centro di formazione sono comunque in grado di offrire dei corsi di formazione periodica per adulti o per altri ambiti relativi all'attività di moderatore.

3.65 Autorizzazione dei corsi

¹ Ogni specifico corso di formazione periodica (tipo di corso) deve essere autorizzato.

² La durata di validità dell'autorizzazione è di tre anni.

³ La domanda deve essere inoltrata all'asa almeno due mesi prima dello svolgimento del corso. Gli allegati annessi devono contenere, in duplice copia, la documentazione completa del corso (il programma con l'indicazione delle materie, l'orario, gli obiettivi didattici, l'elenco dei docenti incluse le informazioni sia sulle rispettive qualifiche che sulla valutazione del livello di apprendimento).

⁴ L'asa esamina la documentazione della domanda e richiede alla KQS l'autorizzazione del corso di formazione periodica, qualora corrisponda ai requisiti posti e assicuri l'impiego di docenti in grado di svolgere una formazione periodica adeguata.

⁵ L'asa provvede a registrare in SARI i tipi di corso autorizzati.

3.66 Rinnovo dell'attestato di competenze

¹ In conformità alla cifra 3.2 delle istruzioni, l'autorizzazione per animatori limitata a 3 anni viene prorogata in deroga all'art. 64e cpv. 1 OAC se si adempiono i seguenti requisiti:

- prova documentata dell'attività pratica svolta (almeno 15 giorni nell'arco di tre anni),
- frequenza di un corso di formazione periodica per animatori della durata di un'intera giornata.

² Le giornate di formazione periodica non possono essere computate al successivo ciclo di formazione periodica.

³ Se l'obbligo di formazione periodica è stato soddisfatto e l'attività di animatore adeguatamente dimostrata, è possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di animatore presso l'autorità cantonale competente.

⁴ Le prove documentate della formazione periodica e dell'attività svolta, necessarie al rinnovo dell'autorizzazione, sono registrate in SARI e possono essere verificate dalle autorità competenti.

⁵ L'autorizzazione per animatori viene revocata qualora i requisiti non siano soddisfatti. Se la data della revoca è inferiore a tre anni, occorre sostenere l'esame intero di animatore. In caso contrario, devono essere soddisfatti i requisiti in conformità all'art. 64b OAC.

4. Direttive relative alla formazione periodica degli autisti

Indice

4.1	Basi giuridiche	29
4.2	Obiettivi e contenuti della formazione periodica	29
4.3	Centri di formazione periodica	29
4.31	Criteri di riconoscimento	29
4.32	Procedura di riconoscimento	30
4.33	Durata di validità del riconoscimento	30
4.4	Docenti	31
4.41	Requisiti e prove documentate	31
4.42	Procedura di autorizzazione	32
4.43	Revoca dell'autorizzazione	32
4.44	Obbligo di formazione periodica	32
4.5	Corsi di formazione periodica	32
4.51	Contenuti dei corsi di formazione periodica	32
4.52	Durata dei corsi e delle unità didattiche	32
4.53	Autorizzazione dei corsi di formazione periodica	33
4.54	Criteri di autorizzazione	33
4.55	Procedura di autorizzazione	33
4.56	Durata di validità dell'autorizzazione	34
4.6	Prova documentata della formazione periodica	34
4.61	Riporto delle giornate di formazione periodica	34
4.62	Riconoscimento dei corsi di formazione periodica frequentati all'estero	34

4.1 Basi giuridiche

¹ Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut)

² Accordo dei servizi della circolazione cantonali con l'asa sulla delega di compiti nel quadro dell'attuazione dell'OAut del 9 luglio 2008

4.2 Obiettivi e contenuti della formazione periodica

¹ Lo scopo della formazione periodica è il seguente:

- aggiornare costantemente le competenze richieste per i conducenti delle cat. C/C1 o D/D1 (art. 17 cpv. 1 OAut),
- mettere i conducenti delle cat. C/C1 o D/D1 nelle condizioni di comprendere l'importanza di una formazione periodica costante, di acquisire o rinfrescare in modo mirato le conoscenze e le capacità necessarie allo svolgimento della loro attività.

² Il catalogo delle competenze operative (www.cambus.ch) definisce in modo dettagliato le conoscenze e le capacità richieste secondo l'allegato OAut ai conducenti delle cat. C/C1 o D/D1 per l'acquisizione e la proroga dei certificati di capacità.

³ Il catalogo delle competenze operative costituisce la base vincolante per l'elaborazione continua dei contenuti trattati nei corsi di formazione periodica.

4.3 Centri di formazione periodica

¹ Chi intenda organizzare dei corsi di formazione periodica per autisti è tenuto a munirsi di un'autorizzazione che gli viene rilasciata dall'asa su mandato delle autorità competenti dei Cantoni di stanza.

4.31 Criteri di riconoscimento

¹ Per ottenere il riconoscimento, gli organizzatori di corsi di formazione periodica per autisti devono adempiere i seguenti criteri:

4.311 *Organizzazione*

¹ L'organizzatore di corsi garantisce la corretta gestione della propria attività. Si richiedono le seguenti prove documentate:

- organo responsabile (p. es. estratto dal registro di commercio, statuto, contratto sociale)
- gestione e amministrazione (organigramma)
- responsabile della formazione periodica (certificato FSEA-1)
- docenti che dispongono delle competenze richieste (elenco)
- assicurazione di responsabilità civile per imprese (copia della polizza)

4.312 *Infrastruttura*

¹ L'infrastruttura di un organizzatore di corsi deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- collegamento agevole, facile da trovare
- locali che beneficiano della luce del giorno, adeguatamente illuminati, protetti dall'inquinamento fonico, ben arieggiati, che dispongono di mobili ergonomici e ausili tecnici
- all'occorrenza, disponibilità di spazi per eseguire lavori di gruppo
- locali per la pausa con divieto di fumo, servizi sanitari adeguati sia per donne che per uomini
- strutture esterne che garantiscono la sicurezza della persona e la tutela dell'ambiente
- punti di ristoro sul posto o nelle immediate vicinanze

² Tali requisiti devono essere soddisfatti anche qualora i corsi non si svolgessero nella sede dell'organizzatore.

4.313 *Programma di formazione periodica*

¹ In conformità all'art. 17a cpv. 2 OAC l'attuazione dei requisiti di contenuto deve essere illustrata in un programma di formazione periodica che fornisca una panoramica delle materie che il centro di formazione intende trattare. I dettagli relativi ai contenuti e agli obiettivi didattici, allo svolgimento del corso e al metodo adottato devono essere inclusi nelle domande per il riconoscimento dei tipi di corso in SARI.

4.32 **Procedura di riconoscimento**

¹ La procedura per il riconoscimento degli organizzatori di corsi si svolge come di seguito:

- L'organizzatore di corsi inoltra al centro amministrativo dell'asa una domanda scritta per il riconoscimento (inclusi gli allegati).
- L'asa verifica la completezza della documentazione e conferma per iscritto la ricezione della domanda.
- Si procede all'esame del contenuto della domanda.
- L'asa indica al richiedente i criteri non soddisfatti e, eventualmente, fissa un termine entro il quale ovviare alle carenze.
- L'asa rilascia il riconoscimento per iscritto oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.
- L'asa crea un account utente in SARI. Dopo l'autorizzazione del primo tipo di corso l'indirizzo dell'organizzatore di corsi viene pubblicato alla pagina www.cambus.ch.

4.33 **Durata di validità del riconoscimento**

¹ Il riconoscimento viene rilasciato a tempo indeterminato.

² Nel caso di dubbi sulla corretta gestione dell'attività e sullo svolgimento dei corsi, l'asa può in qualsiasi momento predisporre una verifica sul posto. Se le condizioni richieste non sono più soddisfatte, la KQS ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

³ La KQS ha la facoltà di revocare l'autorizzazione sulla base di audit o di altri indizi per cui le condizioni stabilite non sussistono più, in particolare se non si svolgono corsi di formazione periodica per più di due anni (cfr. art. 22 OAut).

4.4 Docenti

¹ Per svolgere l'attività di docente occorre essere muniti di un'autorizzazione rilasciata dell'autorità competente del Cantone di domicilio.

² I Cantoni hanno delegato questo compito all'asa.

³ Ai docenti è consentito di svolgere attività di insegnamento presso diversi organizzatori di corsi.

⁴ I docenti non possono essere registrati in uno stesso corso al contempo in qualità di partecipante e docente.

4.4.1 Requisiti e prove documentate

¹ Per ottenere un'autorizzazione i docenti, distinti in tre profili diversi, devono adempiere e documentare i seguenti requisiti:

	Responsabile della formazione periodica	Relatore specializzato	Formatore di pratica professionale
Età minima	25 anni	25 anni	25 anni
Compiti	Gestisce l'organizzazione del corso, sviluppa i programmi di formazione di base e periodica, è responsabile della didattica	Impartisce i corsi e/o le unità didattiche	Impartisce le singole parti pratiche del corso
Prova documentata delle competenze professionali	Formazione e attività professionale pratica: diplomi, referenze	Attività professionale pratica: referenze dell'organizzatore di corsi	Attività professionale pratica: referenze dell'organizzatore di corsi
Prova documentata delle competenze didattico-pedagogiche	Certificato FSEA-1	Referenze dell'organizzatore di corsi	Referenze dell'organizzatore di corsi

4.42 Procedura di autorizzazione

¹ La procedura per l'autorizzazione dei docenti si svolge come di seguito:

- L'organizzatore di corsi inserisce tramite SARI le informazioni per l'autorizzazione di tutti i docenti.
- L'asa esamina la completezza della domanda.
- L'asa rilascia l'autorizzazione oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.

4.43 Revoca dell'autorizzazione

¹ Se le condizioni per la corretta gestione dell'impresa o per lo svolgimento dei corsi non sussistono più, la KQS ha la facoltà di chiedere la revoca del riconoscimento presso il Cantone competente.

4.44 Obbligo di formazione periodica

¹ I docenti titolari di un certificato di capacità secondo l'OAut, per prorogarlo, devono anch'essi soddisfare l'obbligo di formazione periodica. I corsi impartiti da loro stessi non possono essere computati.

4.5 Corsi di formazione periodica

4.51 Contenuti dei corsi di formazione periodica

¹ Gli organizzatori di corsi sono liberi di definire i contenuti dei corsi nel quadro del catalogo delle competenze operative.

² L'art. 17 cpv. 2 OAut prevede che si siano insegnati aspetti validi per tutti i conducenti, incentrati prevalentemente sui temi rilevanti per la sicurezza del traffico e sulle strategie per un impiego del veicolo che sia efficiente dal profilo energetico e rispettoso dell'ambiente.

³ Su richiesta della commissione formazione e alla luce degli sviluppi attuali, dei riscontri pratici o delle analisi della garanzia della qualità, la KQS può prescrivere i contenuti dei corsi come vincolanti e, all'occorrenza, operare una distinzione tra materie obbligatorie e facoltative.

4.52 Durata dei corsi e delle unità didattiche

¹ Le ore di formazione periodica possono essere frequentate optando per un corso settimanale o dei corsi giornalieri. Una giornata di corso comprende almeno sette ore di insegnamento.

² I contenuti della formazione periodica devono essere strutturati in modo che i corsi settimanali o giornalieri possano essere svolti come unità didattiche concluse.

³ I corsi possono essere composti da differenti moduli. Tuttavia, per gli ambiti tematici prioritari occorre prevedere dei moduli con una durata minima complessiva di cinque ore. In linea con le esigenze dei partecipanti è possibile dedicare due ore di corso ad altri ambiti tematici tratti dal catalogo delle competenze operative.

4.53 Autorizzazione dei corsi di formazione periodica

¹ Per ogni specifico corso di formazione periodica (tipo di corso) occorre essere muniti di un'autorizzazione.

² Gli obiettivi e i contenuti del tipo di corso devono corrispondere alle prescrizioni dell'OAut, al catalogo delle competenze operative e al programma di formazione periodica.

³ L'organizzatore di corsi deve precisare in che modo intenda sia verificare il successo dell'apprendimento sia sostenere l'implementazione nella pratica.

⁴ L'organizzatore di corsi è tenuto a indicare dove desidera svolgere i corsi. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per più di un luogo, qualora si tratti di spazi approvati nell'ambito del riconoscimento come organizzatore di corsi.

⁵ L'autorizzazione è concessa solamente ai tipi di corso che fanno riferimento a organizzatori di corsi con sede in Svizzera. I corsi devono essere svolti in Svizzera.

⁶ Sono denominati corsi di base i corsi che consentono di acquisire per la prima volta le competenze necessarie allo svolgimento di una specifica attività. Tali corsi possono essere riconosciuti come formazione periodica, se il contenuto del corso corrisponde agli ambiti tematici dell'OAut. Nel caso di corsi di più giorni si computa una sola giornata.

4.54 Criteri di autorizzazione

¹ L'autorizzazione di un tipo di corso prevede la documentazione e l'adempimento dei seguenti requisiti:

- contenuti conformi alle corrispondenti basi giuridiche
- gestione del corso e docenti
- programma del corso dettagliato che contenga gli orari e la suddivisione tra componenti pratiche e teoriche
- indicazioni su eventuali esami o sul tipo di prova della formazione
- indicazioni su come sostenere l'implementazione nella pratica

4.55 Procedura di autorizzazione

¹ La procedura per l'approvazione dei tipi di corso si effettua tramite SARI:

- L'organizzatore di corsi inoltra la domanda tramite SARI allegando gli eventuali documenti aggiuntivi richiesti.
- L'asa esamina la domanda.
- L'asa rilascia l'autorizzazione attivando il tipo di corso e attribuendogli un numero, oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.
- L'asa integra il tipo di corso nella banca dati alla pagina www.campus.ch.

4.56 Durata di validità dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è concessa per tre anni. La KQS ha la facoltà di revocarla nel caso di inadempimento delle condizioni.

4.6 Prova documentata della formazione periodica

¹ In base alle direttive OAut, per ottenere una proroga del certificato di capacità occorre comprovare la frequenza di cinque giornate di formazione periodica per 35 ore complessive nell'arco di 5 anni.

² Gli organizzatori di corsi sono tenuti a registrare tutti i corsi di formazione periodica in SARI.

³ Per quanto concerne la formazione periodica obbligatoria prescritta dall'OAut, ai conducenti delle cat. C/C1 o D/D1 titolari di un certificato di capacità vengono computati solo i corsi autorizzati o registrati in SARI.

4.61 Riporto delle giornate di formazione periodica

¹ Le giornate di formazione periodica eccedenti non possono essere computate al successivo ciclo di formazione periodica.

4.62 Riconoscimento dei corsi di formazione frequentati all'estero

¹ I corsi di formazione periodica frequentati all'estero vengono riconosciuti in conformità all'art. 20 OAut.

² La valutazione degli attestati relativi a corsi di formazione periodica conseguiti all'estero sottostà al centro amministrativo dell'asa. I richiedenti, oltre all'attestato frequenza, devono documentare che

- la formazione periodica è stata frequentata durante il periodo di impiego presso un'impresa stabilita all'estero e che
- l'organizzatore di corsi estero beneficiava, nel Paese in questione, dell'ammissione ai sensi della direttiva 2003/59/CE.

³ La domanda viene valutata solo se le varie prove documentate sono disponibili in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese.

5. Direttive relative all'esame OAut

Indice

5.1	Basi giuridiche	36
5.2	Campo di applicazione e scopo	36
5.3	Contenuti degli esami	36
5.31	Basi	36
5.4	Organizzazione dell'esame OAut	37
5.41	Generalità	37
5.42	Iscrizione e ammissione all'esame	37
5.5	Svolgimento degli esami	38
5.51	Esame scritto	38
5.52	Esame orale e parte generale pratica	38
5.53	Valutazione dell'esame	39
5.54	Non superamento dell'esame	40
5.55	Reclami	40
5.6	Programmi di formazione non riconosciuti a livello federale	40
5.61	Situazione di partenza	40
5.62	Mandato	40
5.63	Obiettivi e contenuti dei programmi di formazione	41
5.64	Fornitori di programmi di formazione	41
5.65	Procedimento	41

5.1 Basi giuridiche

¹ Ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut, art. 10–15 incluso l'allegato)

² Accordo dei servizi della circolazione cantonali e l'asa sulla delega di compiti nel quadro dell'attuazione dell'OAut del 9 luglio 2008

³ Mandato di prestazioni centri d'esame del 1° settembre 2009

5.2 Campo di applicazione e scopo

¹ Le presenti direttive d'esame si riferiscono ai seguenti esami OAut per l'ottenimento del certificato di capacità:

- esame scritto (esame con domande a risposta multipla supportato da computer)
- esame orale (analisi di tre casi pratici)
- parte generale pratica (risoluzione di un quesito pratico)

² Sia l'esame teorico complementare necessario all'ottenimento del certificato di capacità che la corsa di prova sono disciplinati nella direttiva asa n. 7 e non sono oggetto delle presenti direttive.

³ Con l'emanazione delle presenti direttive d'esame si intende in primo luogo uniformare i criteri per lo svolgimento degli esami OAut a livello svizzero. Le direttive devono al contempo fungere da base per la preparazione degli esami.

5.3 Contenuti degli esami

5.31 Basi

¹ I contenuti degli esami si basano sugli ambiti tematici elencati nell'allegato OAut che sono descritti in modo dettagliato nel catalogo degli obiettivi didattici. Gli esami comprendono delle domande e dei quesiti provenienti dai seguenti ambiti:

- 1 Norme della circolazione stradale
- 2 Tecnica dei veicoli, sicurezza del funzionamento
- 3 Guida del veicolo, condotta di guida
- 4 Trasporto di merci
- 5 Trasporto di persone
- 6 Responsabilità del conducente
- 7 Situazioni straordinarie

² Tre casi pratici ciascuno per l'esame orale e un quesito per l'esame pratico formano un set di esami, in cui le domande orali oltre ad attingere da tre ambiti tematici diversi sono divise per grado di difficoltà.

³ L'asa è l'ente responsabile per lo sviluppo delle domande e dei quesiti relativi agli esami sia orali che pratici.

5.311 *Esame scritto*

¹ I contenuti dell'esame vertono in particolare sugli ambiti tematici del catalogo degli obiettivi didattici che non sono stati valutati nell'esame teorico complementare.

² L'esame scritto intende valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici di tipo cognitivo relativi ai livelli tassonomici C1 (conoscenza) e C2 (comprensione).

5.312 *Esame orale*

¹ I contenuti dell'esame possono comprendere tutti gli ambiti tematici del catalogo degli obiettivi didattici.

² L'esame orale si basa sulla valutazione sia degli obiettivi didattici di tipo cognitivo relativi ai livelli tassonomici C1 (conoscenza), C2 (comprensione), C3 (applicazione) e C4 (analisi) che degli obiettivi di tipo emotivo/motivazionale relativi ai livelli tassonomici A1 (interesse), A2 (motivazione), A3 (sensibilità) e A4 (disponibilità).

5.313 *Parte generale pratica*

¹ In conformità all'art. 14 cpv. 2 OAut i contenuti dell'esame comprendono in particolare gli ambiti tematici da 4 a 7.

² Nella parte generale pratica si propongono dei quesiti relativi ai livelli tassonomici C3 (applicazione) e C4 (analisi).

5.4 Organizzazione dell'esame OAut

5.41 Generalità

¹ L'esame scritto si svolge presso i servizi della circolazione cantonali.

² L'esame orale e la parte generale pratica si svolgono presso i centri d'esame gestiti dalle organizzazioni del mondo del lavoro.

³ Il lavoro dei centri d'esame viene organizzato dal servizio di coordinazione dei centri d'esame nel quadro di un mandato di prestazioni con l'asa.

⁴ Gli esami OAut vengono proposti in lingua tedesca, francese e italiana.

⁵ Gli esami OAut non sono pubblici.

5.42 Iscrizione e ammissione all'esame

5.421 Esame scritto

¹ L'iscrizione, l'assegnazione e la conferma della data dell'esame avvengono in base alle regolamentazioni dei servizi della circolazione che provvedono, altresì, a trasmettere ai candidati la data di svolgimento dell'esame.

² L'ammissione all'esame scritto avviene previo superamento dell'esame teorico complementare.

³ I servizi della circolazione riscuotono una tassa d'esame.

5.422 *Esame orale e parte generale pratica*

¹ La notifica delle date d'esame ai diversi centri d'esame spetta al servizio di coordinazione dei centri d'esame.

² I candidati si iscrivono all'esame presso il servizio di coordinazione dei centri d'esame.

³ I candidati e gli esperti d'esame vengono convocati dal servizio di coordinazione dei centri d'esame, gli esperti GQ dal servizio specializzato GQ.

⁴ L'ammissione all'esame prevede che il candidato abbia precedentemente superato l'esame scritto in conformità alla cifra 5.421.

⁵ Nel caso di assenza giustificata l'esame può essere ripetuto d'intesa con il centro d'esame. L'esame risulterà non conseguito, se il candidato non si presenta all'esame.

⁶ Il servizio di coordinazione dei centri d'esame provvede a fatturare la tassa d'esame ai candidati.

5.5 **Svolgimento degli esami**

5.51 **Esame scritto**

¹ La verifica dell'identità e dei documenti (p. es. licenza per allievo conducente o LCC) si effettua prima o durante l'esame, comunque al più tardi prima che ne venga comunicato l'esito.

² L'esame scritto supportato da computer consiste in 40 domande a risposta multipla. Il tempo massimo a disposizione è di 90 minuti.

³ L'esame è superato se si raggiunge il 90% del punteggio massimo.

⁴ La sorveglianza dell'esame viene svolta dai collaboratori dei servizi della circolazione.

⁵ I servizi della circolazione provvedono a registrare l'esito dell'esame.

5.52 **Esame orale e parte generale pratica**

¹ L'esame orale e la parte generale pratica possono essere proposti come esame combinato.

5.521 *Svolgimento*

¹ All'arrivo dei candidati al centro d'esame si procede con la verifica dell'identità e dei documenti (licenza per allievo conducente o licenza di condurre in formato carta di credito, certificazione di superamento dell'esame scritto, eventualmente certificato di capacità qualora fosse già stato acquisito per il trasporto di persone o di merci).

² Il servizio di coordinazione dei centri d'esame assegna il set di esami ai candidati.

³ Il responsabile dell'esame oltre a illustrare ai candidati lo svolgimento dell'esame, i luoghi, le condizioni di partecipazione (regole del gioco), presenta gli esperti d'esame e gli esperti GQ esponendo i loro compiti.

⁴ I candidati si recano alla postazione d'esame assegnata dove ritirano una presentazione scritta del caso pratico.

⁵ I candidati partecipano all'esame uno alla volta. I candidati che attendono si trattengono in una sala d'attesa da dove non è possibile vedere il locale d'esame.

⁶ Qualora vi fossero episodi di frode, di utilizzo non autorizzato degli strumenti e di violazione della disciplina d'esame, il responsabile d'esame può disporre l'immediata esclusione dall'esame. Gli esperti GQ vengono informati sull'esclusione. L'esame è considerato non superato. Le domande d'esame sono di proprietà dell'asa. Nel caso di frode può essere intrapresa un'azione legale.

5.522 *Esami orali*

¹ Il colloquio d'esame viene svolto da due esperti d'esame.

² Il candidato riceve una presentazione scritta della situazione di partenza e ha a disposizione dieci minuti per prepararsi al colloquio. Non gli è concesso utilizzare documenti propri né avvalersi di aiuti esterni.

³ Il colloquio d'esame dura 15 minuti e viene svolto in base a una griglia standardizzata per i colloqui e per la valutazione.

5.523 *Parte generale pratica*

¹ L'esame pratico viene svolto da un esperto d'esame.

² Il candidato riceve una presentazione scritta della situazione di partenza.

³ L'esame dura 25 minuti, preparazione inclusa. Il candidato non può utilizzare documenti propri né avvalersi di aiuti esterni. L'esperto d'esame esamina e valuta il candidato con l'aiuto della griglia valutativa standardizzata.

5.53 **Valutazione dell'esame**

¹ Le risposte dei candidati negli esami orali e l'attività durante l'esame pratico vengono registrate e valutate in base a delle schede valutative che definiscono i requisiti minimi per superare l'esame.

² A conclusione delle varie componenti dell'esame e di un'eventuale riunione degli esperti d'esame, il responsabile dell'esame ne comunica l'esito.

³ Se il candidato ha superato tutti gli esami richiesti e il risultato globale è

stato registrato in SARI, si può procedere all'ordinazione del certificato di capacità. Fino alla consegna di quest'ultimo gli aventi diritto ottengono dall'organizzatore di corsi una certificazione scritta di validità limitata nel tempo.

⁴ Il servizio di coordinazione dei centri d'esame è responsabile dell'archiviazione degli esiti e dei rapporti d'esame, che devono essere resi accessibili ai Cantoni in virtù del loro compito sovrano. Occorre inoltre garantire la protezione dei dati personali.

5.54 Non superamento dell'esame

¹ Se il candidato non supera una delle prove indicate (esame scritto, esame orale, parte generale pratica), l'intera prova può essere ripetuta in un altro giorno.

² L'esame può essere ripetuto al massimo due volte.

³ La seconda volta in cui si ripete l'esame scritto è possibile richiedere una prova singola presso il servizio della circolazione.

5.55 Reclami

¹ Eventuali contestazioni circa lo svolgimento dell'esame sono da sottoporre quanto prima agli esperti GQ.

² Dopo aver preso visione degli esiti e della valutazione dell'esame, gli eventuali reclami sulle decisioni degli esperti devono essere presentati con domanda motivata entro 14 giorni dall'esame al servizio specializzato GQ, all'attenzione della KQS. Quest'ultima provvederà a comunicare la sua decisione al reclamante e all'autorità competente del Cantone di domicilio. Per la successiva procedura di reclamo si applica il diritto cantonale.

5.6 Programmi di formazione non riconosciuti a livello federale

5.61 Situazione di partenza

¹ Nel traffico interno un conducente che non sia munito di certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di condurre per il veicolo utilizzato e nello stesso periodo acquisisce, nel quadro di una formazione professionale, le conoscenze e le capacità previste dall'allegato (art. 4 cpv. 1 OAut).

5.62 Mandato

¹ I programmi di formazione non riconosciuti dalla Confederazione devono essere approvati dal Cantone di stanza (art. 4 cpv. 2 OAut).

² Nel quadro dell'attuazione dell'OAuT, i Cantoni hanno delegato i compiti all'associazione dei servizi della circolazione asa.

5.63 Obiettivi e contenuti dei programmi di formazione

¹ I programmi di formazione preparano i conducenti delle cat. C/C1 e D/D1 al superamento degli esami per ottenere il certificato di capacità in conformità con quanto stabilito nell'OAut. Intendono inoltre far raggiungere gli obiettivi formativi definiti nel catalogo delle competenze operative.

² L'attuazione didattico-metodica dei programmi di formazione spetta ai relativi fornitori. Il catalogo degli obiettivi didattici messo a disposizione dall'asa funge da linea guida.

5.64 Fornitori di programmi di formazione

¹ Tra i fornitori di programmi di formazione non riconosciuti a livello federale figurano in particolare:

- gli organizzatori di corsi attivi nella formazione di base e periodica per i conducenti di veicoli a motore pesanti (p. es. le scuole guida),
- le imprese di trasporto (trasporto di merci, servizio di linea in concessione, imprese di pullman o di taxi, ecc.) e altre imprese con offerte di formazione interna per conducenti delle cat. C/C1 e D/D1.

5.65 Procedimento

¹ Le domande per l'approvazione dei programmi di formazione non riconosciuti a livello federale sono da inoltrare documentati per iscritto all'asa, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi e i contenuti richiesti dal catalogo degli obiettivi didattici.

² In caso affermativo la domanda viene autorizzata e l'asa provvede a fatturare una tassa fissa. In caso contrario, il richiedente viene informato per iscritto sulle divergenze rilevate. I fornitori dei programmi di formazione autorizzati dall'asa sono pubblicati alla pagina www.cambus.ch.

³ Le organizzazioni e le imprese già titolari di un'autorizzazione per la formazione rilasciata da un'altra autorità cantonale o federale ottengono il permesso esente da tasse presentando una copia del certificato di autorizzazione.

⁴ I reclami contro le decisioni del centro amministrativo dell'asa devono essere indirizzati alla commissione KQS. Nel caso di una procedura di reclamo si applica il diritto cantonale.

6. Direttive relative alla formazione di base e periodica concernente il trasporto di merci pericolose

Indice

6.1	Basi giuridiche	43
6.11	Scopo delle direttive	43
6.2	Obiettivi formativi	43
6.21	Corsi di base e di perfezionamento, corsi di aggiornamento	43
6.22	Competenze operative	43
6.3	Organizzatori di corsi	44
6.31	Criteri di riconoscimento	44
6.32	Procedura di riconoscimento	45
6.33	Durata di validità del riconoscimento	45
6.4	Docenti	45
6.41	Requisiti e prove documentate	46
6.42	Procedura di autorizzazione	46
6.43	Revoca dell'autorizzazione	46
6.5	Corsi	46
6.51	Contenuti dei corsi di base	46
6.52	Contenuti dei corsi di perfezionamento	47
6.53	Corsi polivalenti	47
6.54	Contenuti dei corsi di aggiornamento	47
6.55	Durata dei corsi e delle lezioni	47
6.56	Autorizzazione dei corsi per il trasporto di merci pericolose	47
6.57	Procedura di autorizzazione	47
6.58	Durata di validità dell'autorizzazione	48
6.6	Esami	48
6.61	Condizioni quadro	48
6.62	Registrazione degli esami superati	48
6.7	Certificati di formazione	48
6.71	Certificazione ADR	48
6.72	Certificato di formazione SDR	48

6.1 Basi giuridiche

¹ Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) del 30 settembre 1957

² Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) del 29 novembre 2002

³ Ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull'ammissione degli autisti, OAut) del 15 giugno 2007

⁴ Accordo dei i servizi della circolazione cantonali e l'asa sulla delega di compiti nell'ambito dei trasporti di merci pericolose del 10 dicembre 2010

6.11 Scopo delle direttive

¹ Le direttive relative alla formazione di base e periodica concernente il trasporto di merci pericolose sono delle disposizioni di esecuzione del mandato dei Cantoni o dell'asa in conformità all'art. 8 SDR.

6.2 Obiettivi formativi

6.21 Corsi di base e di perfezionamento, corsi di aggiornamento

¹ Nel corso di base i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose possono acquisire le competenze richieste per l'acquisizione della certificazione ADR, in conformità alle disposizioni alla cifra 8.2.2 dell'ADR.

² I corsi di perfezionamento (veicoli cisterna, sostanze esplosive, sostanze radioattive) consentono di acquisire le competenze richieste per le relative classi di pericolo.

³ I corsi di aggiornamento intendono sia aggiornare le conoscenze in materia di prescrizioni SDR/ADR che rinfrescare le competenze generali, in modo tale che la certificazione ADR possa essere prorogata di cinque anni.

6.22 Competenze operative

¹ I conducenti trasportano le merci pericolose senza mettere a rischio la sicurezza della comunità, della propria persona e dell'ambiente circostante.

² Nel quadro dei corsi SDR/ADR occorre raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

- *Competenze specialistiche*: i conducenti sono in grado di elencare e spiegare i pericoli connessi al trasporto di merci pericolose.
- *Competenze personali e sociali*: i conducenti sono consapevoli dei pericoli connessi al trasporto di merci pericolose.

- *Competenze di metodo*: i conducenti sono in grado di adottare le misure richieste per limitare al minimo il rischio e le ripercussioni di un eventuale incidente. Si adoperano per garantire la propria e l'altrui sicurezza, per tutelare l'ambiente circostante e per arginare le conseguenze di un eventuale incidente.

6.3 Organizzatori di corsi

¹ I fornitori di corsi per il trasporto di merci pericolose devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'asa su mandato delle autorità competenti dei Cantoni di stanza.

6.31 Criteri di riconoscimento

¹ Al fine di ottenere un riconoscimento, i fornitori di corsi di base, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento devono soddisfare i seguenti criteri:

6.311 Organizzazione

¹ L'organizzatore di corsi garantisce la corretta gestione della propria attività. Si richiedono le seguenti prove documentate:

- organo responsabile (p. es. estratto dal registro di commercio, statuto, contratto sociale)
- gestione e amministrazione (organigramma)
- responsabile della formazione periodica (certificato FSEA-1)
- docenti che dispongono delle competenze richieste (elenco)
- assicurazione di responsabilità civile per imprese (copia della polizza)

6.312 Infrastruttura

¹ L'infrastruttura di un organizzatore di corsi deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- collegamento agevole, facile da trovare
- locali che beneficiano della luce del giorno, adeguatamente illuminati, protetti dall'inquinamento fonico, ben arieggiati, che dispongono di mobili ergonomici e ausili tecnici
- all'occorrenza, disponibilità di spazi per eseguire lavori di gruppo
- locali per la pausa con divieto di fumo, servizi sanitari adeguati sia per donne che per uomini
- strutture esterne che garantiscono la sicurezza della persona e la tutela dell'ambiente
- punti di ristoro sul posto o nelle immediate vicinanze

² Tali requisiti devono essere soddisfatti anche qualora i corsi non si svolgessero nella sede dell'organizzatore.

6.32 Procedura di riconoscimento

¹ La procedura per il riconoscimento degli organizzatori di corsi si svolge come di seguito:

- L'organizzatore di corsi inoltra al centro amministrativo dell'asa una domanda scritta per il riconoscimento (inclusi gli allegati).
- L'asa verifica la completezza della documentazione e conferma per iscritto la ricezione della domanda.
- Si procede all'esame del contenuto della domanda.
- L'asa indica al richiedente i criteri non soddisfatti e, eventualmente, fissa un termine entro il quale ovviare alle carenze.
- L'asa rilascia il riconoscimento per iscritto oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.
- L'asa crea un account utente in SARI. Dopo l'autorizzazione del primo tipo di corso l'indirizzo dell'organizzatore di corsi viene pubblicato alla pagina www.corsi-adr.ch.

6.33 Durata di validità del riconoscimento

¹ Il riconoscimento viene rilasciato a tempo indeterminato.

² Nel caso di dubbi sulla corretta gestione dell'attività e sullo svolgimento dei corsi, l'asa può in qualsiasi momento predisporre una verifica sul posto. Se le condizioni richieste non sono più soddisfatte, la KQS ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

6.4 Docenti

¹ Per svolgere l'attività di docente è richiesta un'autorizzazione dell'autorità competente del Cantone di domicilio.

² I Cantoni hanno delegato questo compito all'asa.

³ Ai docenti è consentito di svolgere attività di insegnamento presso diversi organizzatori di corsi.

⁴ I docenti non possono essere registrati in uno stesso corso al contempo in qualità di partecipante e docente.

6.41 Requisiti e prove documentate

¹ Per ottenere un'autorizzazione i docenti, distinti in tre profili diversi, devono adempiere e documentare i seguenti requisiti:

	Responsabile della formazione periodica	Relatore specializzato	Formatore di pratica professionale
Compiti	Gestisce l'organizzazione del corso, sviluppa i programmi di formazione di base e periodica, è responsabile della didattica	Impartisce i corsi e/o le unità didattiche	Impartisce le singole parti pratiche del corso
Prova documentata delle competenze professionali	Formazione ed esperienza professionale pratica: diplomi, referenze	Attività professionale pratica: referenze dell'organizzatore	Attività professionale pratica: referenze dell'organizzatore di corsi
Prova documentata delle competenze didattico-pedagogiche	Certificato FSEA-1	Referenze dell'organizzatore di corsi	Referenze dell'organizzatore di corsi

6.42 Procedura di autorizzazione

¹ La procedura per l'autorizzazione dei docenti è la seguente:

- L'organizzatore di corsi inserisce tramite SARI le informazioni per l'autorizzazione di tutti i docenti.
- L'asa esamina la completezza della domanda.
- L'asa rilascia l'autorizzazione oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.

6.43 Revoca dell'autorizzazione

¹ La KQS ha la facoltà di revocare l'autorizzazione sulla base di audit o di altri indizi per cui le condizioni stabilite non sussistono più e può, altresì, predisporre in qualsiasi momento un intervento di verifica.

6.5 Corsi**6.51 Contenuti dei corsi di base**

¹ Gli ambiti tematici dei corsi di base sono descritti alla cifra 8.2.2.3.2 dell'ADR.

6.52 Contenuti dei corsi di perfezionamento

¹ Gli ambiti tematici dei corsi di perfezionamento riguardano

- il trasporto in cisterne (cifra 8.2.2.3.3 dell'ADR)
- il trasporto di sostanze e oggetti appartenenti alla classe 1 (cifra 8.2.2.3.4 dell'ADR)
- il trasporto di sostanze radioattive appartenenti alla classe 7
- I corsi possono comprendere anche altri ambiti tematici

6.53 Corsi polivalenti

¹ I corsi di base e di perfezionamento possono essere svolti in combinazione come corsi polivalenti (cifra 8.2.2.3.1 dell'ADR).

6.54 Contenuti dei corsi di aggiornamento

¹ I corsi di aggiornamento intendono aggiornare le conoscenze dei conducenti di veicoli (cifra 8.2.2.5.1 dell'ADR). I contenuti si riferiscono agli ambiti tematici trattati nei corsi di base e di perfezionamento.

² I corsi devono trattare i nuovi sviluppi tecnici e giuridici in materia di trasporto di merci.

6.55 Durata dei corsi e delle lezioni

¹ La durata dei corsi e delle lezioni è descritta alle cifre 8.2.2.4.1, 8.2.2.4.2 e 8.2.2.5.2 dell'ADR.

6.56 Autorizzazione dei corsi per il trasporto di merci pericolose

¹ Per ogni programma (tipo di corso) di uno specifico corso per il trasporto di merci pericolose secondo le cifre 6.52-6.54 è richiesta un'autorizzazione.

² L'autorizzazione di un tipo di corso prevede la documentazione e l'adempimento dei seguenti requisiti:

- contenuti conformi alle corrispondenti basi giuridiche
- gestione del corso e docenti
- programma del corso dettagliato che contenga gli orari e la suddivisione tra componenti pratiche e teoriche
- indicazioni su eventuali esami o sul tipo di prova della formazione
- indicazioni su come sostenere l'implementazione nella pratica

6.57 Procedura di autorizzazione

¹ La procedura per l'autorizzazione dei tipi di corso avviene esclusivamente tramite SARI:

- L'organizzatore di corsi inoltra la domanda tramite SARI allegando gli eventuali documenti aggiuntivi richiesti.
- L'asa esamina la domanda.
- L'asa rilascia l'autorizzazione attivando il tipo di corso e attribuendogli un numero, oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.
- L'asa integra il tipo di corso nella banca dati alla pagina www.corsi-adr.ch.

6.58 Durata di validità dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione è concessa per tre anni. La KQS può revocarla nel caso di inadempimento delle condizioni.

6.6 Esami**6.61 Condizioni quadro**

¹ I corsi di base, di perfezionamento e di aggiornamento si concludono ciascuno con un esame, in conformità alla cifra 8.2.2.7 dell'ADR.

² L'esame è composto da un test a risposta multipla. Il numero minimo di domande è prescritto dall'ADR (cifra 8.2.2.7.1.6 dell'ADR). Per superare l'esame occorre rispondere correttamente a quattro quinti delle domande.

³ Il candidato non può utilizzare il materiale didattico del corso, eccetto le istruzioni scritte. La sorveglianza dell'esame viene effettuata dai responsabili del corso.

⁴ La messa a punto o l'approvazione dei questionari spetta al gruppo di lavoro SDR/ADR.

6.62 Registrazione degli esami superati

¹ A conclusione dei corsi gli organizzatori provvedono subito a registrare gli esami superati in SARI.

6.7 Certificati di formazione**6.71 Certificazione ADR**

¹ Il rilascio delle certificazioni ADR in conformità alla cifra 8.2.2.8 dell'ADR viene avviato in SARI dagli organizzatori di corsi e attuato dall'asa tramite SARI.

6.72 Certificato di formazione SDR

¹ In base alla richiesta dell'organizzatore di corsi l'asa rilascia, su mandato del Cantone di domicilio, un certificato di formazione SDR ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose appartenenti alla classe 7 e che, in conformità alla cifra 8.2.1.10.3 allegato 1 dell'ADR, effettuano trasporti solo su territorio svizzero.

7. Direttive relative al perfezionamento dei maestri conducenti

Indice

7.1	Basi giuridiche	50
7.11	Maestri conducenti dell'esercito	50
7.2	Obiettivi e contenuti del perfezionamento	50
7.3	Organizzatori di corsi	50
7.31	Criteri di riconoscimento	50
7.32	Procedura di riconoscimento	51
7.33	Durata di validità del riconoscimento	51
7.4	Registrazione dei docenti	52
7.41	Procedura	52
7.5	Corsi di perfezionamento	52
7.51	Contenuti del perfezionamento	52
7.52	Durata dei corsi e delle unità didattiche	52
7.53	Autorizzazione dei corsi di perfezionamento	53
7.54	Criteri di autorizzazione	53
7.55	Procedura di autorizzazione	53
7.56	Durata di validità dell'autorizzazione	53
7.6	Computo e prova documentata dei corsi di perfezionamento	53
7.61	Durata dei corsi di perfezionamento	53
7.62	Qualifiche supplementari A e C	54
7.63	Non computabilità di formazione professionale e attività didattica	54
7.64	Computo di altre formazioni periodiche	54
7.65	Riporto delle giornate di perfezionamento	55
7.66	Verifica dell'obbligo di perfezionamento	55

7.1 Basi giuridiche

¹ Legge federale sulla circolazione stradale: art. 15 cpv. 3, art. 25 cpv. 2 let. c e art. 106 cpv. 2 LCStr

² Ordinanza sui maestri conducenti: artt. 22-27 OMaeC

³ Accordo dei servizi della circolazione cantonali con l'asa sulla delega di compiti nel quadro dell'attuazione dell'Ordinanza sui maestri conducenti del 10 dicembre 2010

7.11 Maestri conducenti dell'esercito

¹ Le presenti direttive valgono anche per i maestri conducenti dell'esercito.

² Per i maestri conducenti esclusivamente a servizio dell'esercito si applica il disciplinamento speciale conformemente all'Ordinanza sulla circolazione stradale militare (OCSM RS 510.710).

7.2 Obiettivi e contenuti del perfezionamento

¹ Gli obiettivi del perfezionamento intendono mantenere, aggiornare e approfondire le competenze professionali acquisite nell'ambito della formazione.

² I contenuti e la durata del perfezionamento sono definiti nell'art. 22 OMaeC.

³ Nel quadro dello specifico esercizio della professione sono possibili eventuali deviazioni di contenuto.

7.3 Organizzatori di corsi

¹ Gli organizzatori di corsi che offrono dei corsi di perfezionamento per maestri conducenti devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dall'asa su mandato delle autorità competenti del Cantone di stanza.

² Gli organizzatori di corsi riconosciuti dalla KQS profilo professionale maestri conducenti come centri di formazione per quanto riguarda l'attestato professionale federale possono offrire corsi di perfezionamento senza ulteriori autorizzazioni.

7.31 Criteri di riconoscimento

¹ Per ottenere il riconoscimento gli organizzatori di corsi di perfezionamento sono tenuti a soddisfare i seguenti criteri:

7.311 Organizzazione

¹ L'organizzatore di corsi garantisce la corretta gestione della propria attività. Si richiedono le seguenti prove documentate:

- organo responsabile (p. es. estratto dal registro di commercio, statuto, contratto sociale)
- gestione e amministrazione (organigramma)
- responsabile della formazione periodica (certificato FSEA-1)

- docenti che dispongono delle conoscenze richieste (elenco)
- assicurazione di responsabilità civile per imprese (copia della polizza)

7.312 *Infrastruttura*

¹ L'infrastruttura di un organizzatore di corsi deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- collegamento agevole, facile da trovare
- locali che beneficiano della luce del giorno, adeguatamente illuminati, protetti dall'inquinamento fonico, ben arieggiati, che dispongono di mobili ergonomici e ausili tecnici
- all'occorrenza, disponibilità di spazi per eseguire lavori di gruppo
- locali per la pausa con divieto di fumo, servizi sanitari adeguati sia per donne che per uomini
- strutture esterne che garantiscono la sicurezza della persona e la tutela dell'ambiente
- punti di ristoro sul posto o nelle immediate vicinanze

² Tali requisiti devono essere soddisfatti anche qualora i corsi non si svolgessero nella sede dell'organizzatore.

7.32 **Procedura di riconoscimento**

¹ La procedura per il riconoscimento degli organizzatori di corsi si svolge come di seguito:

- L'organizzatore di corsi inoltra al centro amministrativo dell'asa una domanda scritta per il riconoscimento (inclusi gli allegati).
- L'asa verifica la completezza della documentazione e conferma per iscritto la ricezione della domanda.
- Si procede all'esame del contenuto della domanda.
- L'asa indica al richiedente i criteri non soddisfatti e, eventualmente, fissa un termine entro il quale ovviare alle carenze.
- L'asa rilascia il riconoscimento per iscritto oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.
- L'asa crea un account utente in SARI. Dopo l'autorizzazione del primo tipo di corso l'indirizzo dell'organizzatore di corsi viene pubblicato alla pagina www.perfezionamento-maestri-conducenti.ch.

7.33 **Durata di validità del riconoscimento**

¹ Il riconoscimento viene rilasciato a tempo indeterminato.

² Nel caso di dubbi sulla corretta gestione dell'attività e sullo svolgimento dei corsi, l'asa può in qualsiasi momento predisporre una verifica sul posto. Se le condizioni richieste non sono più soddisfatte, la KQS ha la facoltà di revocare il riconoscimento.

7.4 Registrazione dei docenti

¹ Tutti i docenti che esercitano la loro attività presso un organizzatore di corsi per il perfezionamento dei maestri conducenti devono essere registrati in SARI.

² Oltre alle competenze professionali i docenti devono documentare di disporre delle necessarie capacità didattico-pedagogiche che consentono di organizzare i corsi di perfezionamento secondo le conoscenze attuali della formazione per adulti.

³ Ai docenti è consentito svolgere attività di insegnamento presso diversi organizzatori di corsi.

⁴ I docenti non possono essere registrati in uno stesso corso al contempo in qualità di partecipante e docente.

7.41 Procedura

¹ La registrazione dei docenti si svolge come di seguito:

- L'organizzatore di corsi inserisce tramite SARI i dati per la registrazione di tutti i docenti.
- L'asa esamina la completezza delle informazioni.
- Dopo che l'organizzatore di corsi avrà trasmesso tutte le informazioni richieste, l'asa provvede a concludere la registrazione.

7.5 Corsi di perfezionamento

7.51 Contenuti del perfezionamento

¹ Gli organizzatori di corsi sono liberi di definire i contenuti dei corsi in conformità all'articolo 22 OMaeC. In base a questi ambiti specialistici, l'asa stabilisce un catalogo dei temi (priorità del perfezionamento professionale).

² Riguardo al perfezionamento professionale, ulteriori esigenze fatte valere dalle organizzazioni del mondo del lavoro vengono inserite nel catalogo dei temi di comune accordo.

³ Su richiesta del gruppo di lavoro perfezionamento maestri conducenti e alla luce degli sviluppi attuali, dei riscontri pratici o delle analisi della garanzia della qualità, la KQS può prescrivere i contenuti dei corsi come vincolanti e, all'occorrenza, operare una distinzione tra materie obbligatorie e facoltative.

7.52 Durata dei corsi e delle unità didattiche

¹ Il perfezionamento può essere frequentato optando per dei corsi settimanali o giornalieri. Una giornata di corso comprende almeno sette ore di insegnamento.

² I contenuti del perfezionamento devono essere strutturati in modo tale che i corsi di uno o più giorni possano essere svolti come unità didattiche concluse.

³ I corsi possono essere composti da differenti moduli. Tuttavia, per gli ambiti tematici prioritari occorre prevedere dei moduli con una durata minima complessiva di cinque ore. In linea con le esigenze dei partecipanti è possibile dedicare due ore di corso ad altri ambiti tematici tratti dal catalogo dei temi.

7.53 Autorizzazione dei corsi di perfezionamento

¹ Per ogni tipo di corso che potrà essere computato alle categorie B, A o C occorre essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'asa.

7.54 Criteri di autorizzazione

¹ L'autorizzazione di un tipo di corso prevede la documentazione e l'adempimento dei seguenti requisiti:

- contenuti conformi alle corrispondenti basi giuridiche
- gestione del corso e docenti
- programma del corso dettagliato che contenga gli orari e la suddivisione tra componenti pratiche e teoriche
- indicazioni su eventuali esami o sul tipo di prova della formazione
- indicazioni su come sostenere l'implementazione nella pratica

7.55 Procedura di autorizzazione

¹ La procedura per l'autorizzazione del tipo di corso si effettua esclusivamente tramite SARI:

- L'organizzatore di corsi inoltra la domanda tramite SARI allegando gli eventuali documenti aggiuntivi richiesti.
- L'asa esamina la domanda.
- L'asa rilascia l'autorizzazione attivando il tipo di corso e attribuendogli un numero, oppure respinge la domanda indicando le motivazioni e chiedendone la rielaborazione.
- L'asa integra il tipo di corso nella banca dati alla pagina www.perfezionamento-maestri-conducenti.ch

7.56 Durata di validità dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione ha una validità di tre anni. Se le condizioni per la corretta gestione dell'impresa o per lo svolgimento dei corsi non sussistono più, la KQS ha la facoltà di richiedere la revoca dell'autorizzazione presso il Cantone competente.

7.6 Computo e prova documentata del perfezionamento

7.61 Entità del perfezionamento

¹ L'entità del perfezionamento è stabilita nell'articolo 22 OMaeC. In conformità all'articolo 22 OMaeC cpv. 2 i corsi di perfezionamento possono essere computati per una sola categoria alla volta.

² Il periodo quinquennale del perfezionamento è calcolato come di seguito:

- per i maestri conducenti che il 1° gennaio 2008 erano titolari di un'abilitazione a maestro conducente della cat. B, a partire dal 1° gennaio 2008;
- per tutti gli altri, a partire dalla data di rilascio dell'abilitazione a maestro conducente della cat. B.

7.62 Qualifiche supplementari A e C

¹ I titolari di un'abilitazione a maestro conducente delle categorie A e C devono assolvere pro-rata il perfezionamento per la corrispondente qualifica supplementare nel quadro del periodo quinquennale fissato per la categoria B.

² Il numero delle giornate di perfezionamento richieste per la qualifica supplementare si computa a partire dall'anno di rilascio della relativa abilitazione a maestro conducente nel quadro del periodo quinquennale:

Anno di rilascio dell'abilitazione a maestro conducente della cat. A e C nel quadro del periodo quinquennale della cat. B	1	2	3	4	5
Numero di giornate di perfezionamento per la cat. A	2	2	1	1	0
Numero di giornate di perfezionamento per la cat. C	2	2	1	1	0

³ Una giornata di corso non può essere computata per più di una categoria.

7.63 Non computabilità di formazione professionale e attività didattica

¹ Le formazioni per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di «maestro conducente», delle qualifiche supplementari «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri», nonché per l'acquisizione dell'abilitazione per animatori non possono essere considerate come perfezionamento.

² Anche i docenti titolari di un'abilitazione a maestro conducente sono tenuti ad adempiere l'obbligo il perfezionamento. I corsi che essi impartiscono nell'ambito del perfezionamento dei maestri conducenti non sono computabili nel quadro del proprio perfezionamento.

7.64 Computabilità di altre formazioni periodiche

¹ Un perfezionamento che non sia stato frequentato nel quadro di un corso di perfezionamento riconosciuto può essere computato alla formazione periodica obbligatoria inoltrando relativa domanda motivata all'asa.

² La decisione circa la domanda di computo spetta all'asa. L'elaborazione della domanda è soggetta a spese.

7.65 Riporto delle giornate di perfezionamento

¹ Le giornate di perfezionamento in eccedenza non possono essere riportate al ciclo di formazione successivo.

7.66 Verifica dell'obbligo di perfezionamento

¹ L'asa segnala al Cantone competente o all'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito (UCNEs) tramite SARI i titolari di abilitazione a maestro conducente che non hanno soddisfatto l'obbligo di perfezionamento.

² Il termine di proroga stabilito dall'art. 26 cpv. 1 OMaeC circa l'adempimento dell'obbligo di perfezionamento è di 6 mesi.